



Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;

Visti gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111 recanti, rispettivamente, i principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante *“Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”*;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 219 del 2023 che ha introdotto l'articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale, al comma 1, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Il medesimo articolo, al comma 2, esclude il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo n. 219 del 2023 che inserisce i commi 3-bis e 3-ter nell'articolo 1 della legge n. 212 del 2000 i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto *“valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”* e che le *“regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n.



2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua, in fase di prima applicazione dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.
2. Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

Art. 2

(Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati)

1. Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:
 - a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
 - b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
 - c) gli atti di intimazione autonomi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;



- d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
1. tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
 2. addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 3. tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
 4. imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all'articolo 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all'articolo 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all'articolo 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;
- f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge del 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
- h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;
- i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.

Art. 3

(Atti di pronta liquidazione)

1. Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli



elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

- a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-*bis*, 54-*ter* e 54-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:
 - 1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
 - 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
 - 3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
 - 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
 - 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - 6) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
 - 7) tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
- d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 4

(Atti di controllo formale delle dichiarazioni)

1. Ai fini del presente decreto, si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di



contraddittorio, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

On. Prof. Maurizio Leo

